

L. 7 agosto 1990, n. 241⁽¹⁹⁾ - **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

(...omissis...)

25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi⁽²⁰⁾.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, de-

¹⁹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

²⁰ Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

corso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo **decreto legislativo n. 196 del 2003**, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione⁽²¹⁾.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della **legge 6 dicembre 1971, n. 1034**, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo⁽²²⁾.

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente⁽²³⁾.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti⁽²⁴⁾.

(...omissis...)

²² Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

²³ Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

²⁴ Comma così sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

L. 5 febbraio 1992, n. 104⁽²⁵⁾ - **Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**⁽²⁶⁾.

(...omissis...)

36. Aggravamento delle sanzioni penali.

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla **legge 20 febbraio 1958, n. 75**, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà⁽²⁷⁾.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

(...omissis...)

²⁵ Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

²⁶ anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

²⁷ Comma così modificato dall'art. 17, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).

PAGINA BIANCA

**SECONDO INCONTRO DELLA RETE
DEGLI OMBUDSMEN DEL MEDITERRANEO
Marsiglia, 18 - 19 dicembre 2008**

RISOLUZIONE

- 1 Il secondo Incontro della Rete degli Ombudsmen del Mediterraneo è stato consacrato al tema "Mediatori del Mediterraneo: la sfida di uno spazio comune". L'incontro, che si è svolto a Marsiglia (Francia) il 18 e 19 Dicembre 2008, è stato organizzato dal Mediatore della Repubblica francese, in cooperazione con il Wali Al Madhalim del Marocco e il Difensore del Popolo spagnolo. Hanno preso parte all'Incontro 28 istituzioni e organizzazioni, rappresentanti le Istituzioni di difesa civica del bacino del mediterraneo, le Istituzioni per i diritti dell'Uomo, o le Istituzioni operanti nel campo della mediazione degli Stati e delle regioni che non hanno ancora l'Ombudsman, oltre che i rappresentanti delle organizzazioni internazionali e regionali sostenenti l'iniziativa.
- 2 Gli Ombudsmen del Mediterraneo hanno espresso la loro gratitudine al Mediatore della Repubblica francese per l'eccellente organizzazione dei lavori e la calorosa ospitalità, come pure al Senatore Sindaco di Marsiglia.

Hanno accolto con soddisfazione le dichiarazioni del Mediatore della Repubblica francese, del Wali Al Madhalim del Marocco e del Difensore del Popolo della Spagna, così come gli interventi del rappresentante dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, del rappresentante dell'Organizzazione internazionale della Francofonia, del rappresentante della Lega degli Stati arabi, della presidente dell'Associazione degli Ombudsmen e dei Mediatori africani, dell'ambasciatore francese in missione per l'Unione per il Mediterraneo e altri interventi.

I partecipanti si sono complimentati per la ricchezza e l'ampiezza (di contenuti) degli interventi di tutti, e delle deliberazioni che si sono rivelate fruttifere.

Il secondo Incontro della Rete degli Ombudsmen del Mediterraneo ha adottato la seguente risoluzione:

3. Prendendo atto del progetto di risoluzione della Terza commissione dell'As-

semblea generale delle Nazioni Unite del 6 novembre 2008 su "il ruolo degli Ombudsmen, Mediatori e altre Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti dell'Uomo", che incoraggia gli Stati membri a dare spazio alle figure dei Mediatori,

4. degli Ombudsmen e delle altre istituzioni nazionali di promozione e protezione dei diritti umani, o a rinforzarli, e a creare, se possibile, meccanismi di cooperazione tra queste istituzioni, ove già esistenti, al fine di coordinare la loro azione. Questa risoluzione incoraggia gli Stati membri a organizzare delle campagne di comunicazione segnatamente al fine di far meglio comprendere all'opinione pubblica l'importanza delle istituzioni di difesa civica;
5. Ringraziando il Marocco per aver presentato questo testo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, chiedendo che sia costituito un Gruppo di Amici dei Mediatori e degli Ombudsmen in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite, e augurandosi che nel corso, o prima, della 65a sessione dell'Assemblea generale del 2010 sia aperto un dibattito sull'importanza e il ruolo delle istituzioni nazionali di difesa civica;
6. Prendendo atto con soddisfazione, in questo 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, del ruolo tributato alle istituzioni di difesa civica, per la promozione e la protezione dei diritti umani, sia nelle istanze internazionali e regionali, che a livello nazionale;
7. Ricordando la dichiarazione del primo Incontro degli Ombudsmen del Mediterraneo, tenutosi a Rabat (Marocco) dall'8 al 10 novembre 2007;
8. Riconoscendo che, per l'esercizio del loro mandato, le istituzioni di difesa civica devono porsi all'ascolto e al servizio di tutti gli individui che si ritengono lesi da una pubblica amministrazione, e devono essere facilmente accessibili e trasparenti;
9. Sottolineando che questa missione deve esercitarsi in modo indipendente rispetto a qualsiasi potere, e che devono essere poste in essere le condizioni necessarie a questa indipendenza;
10. Prendendo atto che le Istituzioni di difesa civica, con la loro volontà di porre rimedio alle ingiustizie, hanno un ruolo importante per porre termine agli eventuali disfunzionamenti delle autorità amministrative e per promuovere il buon governo;

11. Riconoscendo che le Istituzioni di Difesa civica contribuiscono all'avvento e al rafforzamento dello Stato di diritto, della democrazia, e alla realizzazione effettiva dei diritti dell'Uomo;
12. Esprimendo la propria intenzione di operare attivamente nel quadro dei "Principi di Parigi" della risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU del 20 dicembre 1993, in quanto siano parte delle Istituzioni nazionali di promozione e protezione dei diritti dell'Uomo, sia quando siano strettamente associate a queste ultime;
13. Convinti che la Libertà e la Pace nell'area del Mediterraneo sono facilitati dal dialogo tra i popoli e la comprensione reciproca, la tolleranza, la fine delle ingiustizie e della povertà e il rispetto dei diritti;
14. Appellandosi ai valori ancestrali dell'area del mediterraneo, crogiolo di culture e di religioni, culla della democrazia, degli scambi fruttuosi e della fratellanza tra i popoli;
15. Riconoscendo che le suddette Istituzioni di difesa civica possono contribuire al rafforzamento della democrazia, dei diritti e delle libertà fondamentali, al fine di incoraggiare e andare di pari passo con la pace sociale ovunque, e con la Pace nella regione del mediterraneo.

Le Istituzioni di difesa civica del Mediterraneo convergono di:

15. Adottare le iniziative che favoriscano la messa in pratica delle conclusioni delle tre tavole rotonde dell'Incontro di Marsiglia vertenti su:

o La posizione dell'Ombudsman nel panorama istituzionale:

Esistono sufficienti ragioni per suscitare un'approfondita riflessione sul problema fondamentale delle relazioni tra giustizia e decisioni politiche. Si tratta di un tema che condiziona in gran parte la funzione dell'Ombudsman, così come le diverse modalità operative nelle attività quotidiane e i criteri di riferimento di cui bisogna tenere conto per risolvere i problemi sollevati dalla territorialità delle leggi.

o Quale leva per promuovere la democrazia e i diritti umani?

La promozione della democrazia è intrinsecamente legata a quella dei diritti umani, in particolare nei paesi in fase di transizione democratica. L'Ombudsman è uno degli attori principali in questa situazione, sia per le sue funzioni

complementari consistenti nel depotenziare e rendere piani tensioni e conflitti, ma anche dedicandosi alle violazioni dei diritti umani e non unicamente alle disfunzioni della pubblica amministrazione. E' stato sottolineato che l'Associazione degli Ombudsmen del Mediterraneo dovrà esercitare la sua coesione a sostegno dei suoi membri che potranno trovarsi in difficoltà.

o Gli Ombudsmen e l'immigrazione nell'area del mediterraneo:

Si è potuto constatare un alto grado di sensibilizzazione da parte di tutti i partecipanti intorno al gran numero di problemi che concernono l'attività degli Ombudsmen in questo ambito. Questo potrà essere un eccellente punto di partenza per le aspirazioni e gli obiettivi dell'Associazione degli Ombudsmen del Mediterraneo.

16. Rafforzare e promuovere il sito internet dedicato alle Istituzioni di difesa civica nell'area del mediterraneo, in particolare per creare uno spazio certo e una rete di agenti di collegamento che permettano lo scambio di informazioni e di buone pratiche e di costituire una banca dati delle differenti attività delle Istituzioni;
17. Creare e assicurare il perseguimento di un programma di sessioni e di stages formativi per il personale delle Istituzioni che lo desiderano, e intraprendere degli studi e delle ricerche su soggetti di interesse generale;
18. Se necessario, offrire assistenza ai Parlamenti e/o ai Governi che lo desiderano, per la creazione di un'Istituzione di difesa civica nei paesi mediterranei che non ne sono ancora dotati;
19. Organizzare almeno ogni due anni un incontro mediterraneo in un paese che si offre ospitante, su temi di interesse generale decisi in comune;
20. Intavolare, fin da ora, un dialogo in previsione di stabilire una collaborazione regolare ed effettiva con le organizzazioni internazionali e le istituzioni impegnatesi a favore dell'Associazione (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Organizzazione Internazionale della Francofonia, Lega degli Stati Arabi, Unione per il Mediterraneo, Commissario ai Diritti umani del Consiglio d'Europa, Mediatore Europeo e Associazione degli Ombudsmans e Mediatori Africani).

Le Istituzioni di difesa civica del Mediterraneo decidono di:

21. Creare l'Associazione degli Ombudsmen del Mediterraneo e adottare il suo statuto;
22. Aderire, nel più breve lasso di tempo all'Associazione e assicurare tutto il loro impegno e il loro concorso.

PAGINA BIANCA

**ASSOCIAZIONE DEGLI OMBUDSMAN
DEL MEDITERRANEO**

STATUTO

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Considerando che i mediatori, gli ombudsman, Diwan al-Madhalim e difensori del popolo sono delle istituzioni il cui mandato consiste nel ricevere i reclami delle persone che si ritengono danneggiate dalla pubblica amministrazione e, se del caso, di indagare per stabilirne la fondatezza.

Considerando che queste istituzioni, per compiere la loro missione, hanno il dovere di essere indipendenti dai cittadini, dalle autorità sulle quali esercitano la loro competenza e dalle autorità alle quali devono rendere conto.

Considerando che tale indipendenza garantisce loro la libertà d'azione nell'ambito del loro mandato, nonché la loro neutralità e la loro efficacia.

Considerando che tale indipendenza è tributaria della stabilità degli statuti che governano queste istituzioni e della sufficienza delle risorse che sono loro assegnate.

Pertanto, l'Associazione degli Ombudsman del Mediterraneo e i suoi membri si impegnano a promuovere la creazione di nuove istituzioni di mediatore, di ombudsman, di Diwan al-Madhalim o di difensore del popolo, il consolidamento delle istituzioni esistenti e a promuovere e difendere l'indipendenza di tali istituzioni.

Considerando inoltre che l'evoluzione della funzione di mediatore, di ombudsman, di Diwan al-Madhalim o di difensore del popolo, oltre alla correzione delle ingiustizie provocate da malfunzionamenti amministrativi, ha associato queste istituzioni al riconoscimento, alla promozione e alla difesa dei diritti dell'Uomo.

Considerando che i diritti dell'Uomo sono riconosciuti, promossi e tutelati solo nei regimi democratici o in via di democratizzazione da parte di governi responsabili, che auspicano lo Stato di diritto e la pace sociale.

Considerando che i valori democratici non sono mai acquisiti pienamente, che il loro riconoscimento, la loro promozione e difesa devono essere permanenti e che tali valori devono essere misurati in funzione dell'effettivo rispetto dei diritti dell'Uomo.

Pertanto, l'Associazione e i suoi membri si impegnano a promuovere e a difendere, intorno al Mediterraneo, la democrazia, lo Stato di diritto e la pace sociale, nonché a fare rispettare i testi nazionali e internazionali sui diritti dell'Uomo, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e la Dichiarazione di Rabat.

Infine, per rafforzare e promuovere questi valori democratici, l'Associazione e i suoi membri si impegnano a favorire la cooperazione internazionale con altre istituzioni e organizzazioni dedite alla promozione e alla difesa dei diritti dell'Uomo.

Per questi motivi, l'Associazione e i suoi membri adottano questa Premessa come ideale di valori da perseguire e come mezzo, che aderisce al seguente Statuto, e si impegnano a rispettarlo.

CAPITOLO I

CREAZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

ARTICOLO 1

CREAZIONE E DENOMINAZIONE

Viene creata un'associazione internazionale denominata Associazione degli Ombudsman del Mediterraneo, qui di seguito denominata l'Associazione.

L'Associazione è disciplinata dalla legislazione in vigore nel regno del Marocco.

La sigla dell'Associazione è A.O.M.

L'Associazione è un'entità giuridica autonoma i cui obiettivi, la composizione e il funzionamento sono disciplinati dal suo Statuto e dalla sua Premessa, nonché dalle risoluzioni adottate dalle sue istanze decisionali in base alle leggi del Regno del Marocco.

ARTICOLO 2

SEDE SOCIALE

La sede sociale dell'Associazione è stabilita al seguente indirizzo:

Diwan al-Madhalim, Complexe les Jardins d'Irama, Rue Arroumane – Hay Ryad, B.P. 21, Rabat, Regno del Marocco.

La sede sociale può essere trasferita all'interno del paese in cui è stabilita, in base alle disposizioni delle leggi locali. Se viene trasferita in un altro paese, il trasferimento sarà effettuato in base alle disposizioni delle leggi del paese ospite previa cancellazione dell'iscrizione. Qualsiasi trasferimento della sede sociale deve essere proposto, per iscritto, da un membro votante. Per autorizzare il trasferimento della sede sociale è richiesto il consenso dei due terzi dei membri votanti.

ARTICOLO 3

LINGUA E SIGILLO DELL'ASSOCIAZIONE

3.1 Le lingue ufficiali e le lingue utilizzate dall'Associazione sono l'arabo, il francese, lo spagnolo e l'inglese.

3.2 La forma del sigillo, che comprende il nome dell'Associazione è decisa dal consiglio di amministrazione.

CAPITOLO II

OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 4

OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli obiettivi dell'Associazione sono:

- 4.1 Promuovere la conoscenza del ruolo delle istituzioni di mediatore, di ombudsman, di Diwan al-Madhalim e di difensore del popolo (qui di seguito denominati ombudsman) nell'area del Mediterraneo.
- 4.2 Redigere ed attuare programmi di scambi di informazioni e di esperienze tra i suoi membri.
- 4.3 Raccogliere, conservare e diffondere informazioni e risultati di ricerche sull'istituzione dell'ombudsman.
- 4.4 Consolidare l'azione e le competenze delle istituzioni degli ombudsman.
- 4.5 Favorire la formazione del personale degli uffici degli ombudsman membri dell'Associazione.
- 4.6 Incoraggiare e sostenere lo studio e la ricerca sulla funzione di ombudsman.
- 4.7 Promuovere relazioni con le istituzioni, le organizzazioni e le persone fisiche o giuridiche il cui ruolo o i cui interessi sono simili a quelli di questa associazione.
- 4.8 Intraprendere qualsiasi progetto che si riveli necessario per l'applicazione dello Statuto e della sua Premessa.